



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Ufficio III

Prot. N° 32234 *Posiz.* 28/1

Roma 5 agosto 2005

Agli Uffici periferici

Ai Laboratori

LORO SEDI

e p.c.
Agli Uffici centrali

SEDE

OGGETTO: Controlli campagna vendemmiale anno 2005/2006.

./.

Il programma di attività di ciascun ufficio, relativamente all'anno 2005, comprende i controlli riguardanti il settore vitivinicolo che devono essere effettuati nel corso del c.d. "periodo vendemmiale" della campagna 2005/2006 in quanto in tale periodo occorre prevenire l'insorgere di particolari frodi che hanno conseguenze sull'intero settore creando situazioni di concorrenza sleale di mercato e mancata tutela dei produttori e delle loro produzioni.

Nell'effettuazione di tali controlli si richiama l'attenzione di codesti uffici sulla necessità di applicare prioritariamente i criteri di rischio più volte esposti sia da questa Amministrazione centrale che da parte dei singoli Uffici nell'individuazione dei soggetti e delle operazioni da sottoporre a controllo in quanto solo un valido sistema di controllo basato sull'individuazione oggettiva dei soggetti e l'applicazione di moderne tecniche di ispezione consentono di individuare i possibili casi di frodi.

La conoscenza che ogni ufficio ha del proprio territorio, degli operatori presenti e delle possibili ipotesi di frode devono consentire di attuare il previsto programma di controlli vendemmiali in maniera puntuale individuando sin d'ora le operazioni da effettuare e i soggetti da visitare.

Al fine di assicurare un elevato livello di armonizzazione delle attività ispettive, è necessario che ciascun ufficio, oltre ad individuare prioritariamente i soggetti da sottoporre a controllo, predisponga le check list dei controlli da effettuare per ciascuna tipologia di verifica. Ciò consente anche di ottimizzare le risorse ispettive disponibili presso ciascun ufficio e che sono state notevolmente implementate nel corso dell'ultimo anno. E' necessario infatti




Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

che tutti gli ispettori siano messi in grado di operare secondo procedure uniformi indipendentemente dal livello di esperienza professionale acquisito da ciascuno.

Al fine di fornire un concreto contributo operativo per lo svolgimento dell'attività in argomento, si è provveduto ad aggiornare il documento che si allega in copia riguardante le principali disposizioni che disciplinano la materia, ricordando che il documento stesso è consultabile nel sito del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il documento viene trasmesso per posta elettronica in modo da consentire al personale di utilizzare i links che riportano direttamente al sito contenente in forma esplicita il documento normativo indicato.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(dott. Giovanni Lo Piparo)



ALLEGATO 2

“Principali disposizioni che disciplinano la produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti vitivinicoli ai fini della tutela della qualità e sicurezza dei prodotti stessi.”

NORME DI RIFERIMENTO

Norme comunitarie

- **Regolamento (CE) n. 1493/1999** del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (**G.U. CE n. L 179 del 14/07/1999**) - [vai al testo normativo](#).
- **Regolamento (CE) n. 1227/2000** della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (**G.U. CE n. L 143 del 16/06/2000**) - [vai al testo normativo](#).
- **Regolamento (CE) n. 1607/2000** della Commissione del 24 luglio 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (**G.U. CE n. L 185 del 25/07/2000**) - [vai al testo normativo](#).
- **Regolamento (CE) n. 1622/2000** della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (**G.U. CE n. L 194 del 31/07/2000**). [vai al testo normativo](#). Importanti modifiche di questo Regolamento sono state introdotte con:
 - il **Regolamento (CE) n. 2066/2001** della Commissione del 22 ottobre 2001, per quanto riguarda l'impiego del lisozima nei prodotti vitivinicoli;
 - la **Rettifica** pubblicata (**G.U. CE n. L 142 del 31/05/2002**), in particolare per quanto riguarda le disposizioni amministrative riguardanti l'arricchimento (art. 25, paragrafo 6);
 - il **Regolamento (CE) n. 2244/2002** della Commissione del 16 dicembre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 per quanto concerne l'utilizzazione dell'acido tartarico nei prodotti vitivinicoli;
 - il **Regolamento (CE) n. 1410/2003** della Commissione del 7 agosto 2003, pubblicato sulla **G.U. CE n. L 201 del 08/08/2003**, in particolare, per quanto riguarda i limiti dell'utilizzazione di certe sostanze (sostituzione dell'allegato IV);

- il **Regolamento (CE) n. 1427/2004** della Commissione del 9 agosto 2004, pubblicato sulla **G.U. CE n. L 263 del 10/08/2004**, in particolare, per quanto riguarda le varietà di vite le cui uve possono essere utilizzate per la costituzione della partita dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico (allegato A) - [vai al testo normativo](#).
- il **Regolamento (CE) n. 1428/2004** della Commissione del 9 agosto 2004, pubblicato sulla **G.U. CE n. L 263 del 10/08/2004**, in particolare, per quanto riguarda la modifica dell'allegato XII del Reg. (CE)1622/00 - [vai al testo normativo](#)
- **Regolamento (CE) n. 1623/2000** della Commissione del 25 luglio 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (**G.U. CE n. L 194 del 31/07/2000** – si segnala che questo regolamento è stato più volte modificato: in particolare, talune modifiche sostanziali sono state introdotte con il Regolamento (CE) n. 625/2003 della Commissione del 2 aprile 2003, pubblicato sulla **G.U. CE n. L 90 del 08/04/2003** e con il Regolamento (CE) n. 1774/2004 della Commissione del 14 ottobre 2004, pubblicato sulla **G.U. CE n. L 316 del 15/10/2004**- [vai al testo normativo](#)).
- **Regolamento (CE) n. 2729/2000** della Commissione del 14 dicembre 2000 recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo (**G.U. CE n. L 316 del 15/12/2000**) - [vai al testo normativo](#).
- **Regolamento (CE) n. 883/2001** della Commissione del 24 aprile 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (**G.U. CE n. L 128 del 10/05/2001**) [vai al testo normativo](#).
- **Regolamento (CE) n. 884/2001** della Commissione del 24 aprile 2001 che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (**G.U. CE n. L 128 del 10/05/2001**) [vai al testo normativo](#)
- **Regolamento (CE) n. 1282/2001** della Commissione del 28 giugno 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo (**G.U. CE n. L 176 del 29/06/2001**) [vai al testo normativo](#)
- **Regolamento (CE) n. 753/2002** della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (**G.U. CE n. L 118**

del 04/05/2002): si segnala che questo regolamento, dopo le modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione del 25 novembre 2002 (G.U.CE n. L 321 del 26/11/2002), è entrato in piena applicazione dal 1° agosto 2003. [vai al testo normativo](#)

Modifiche sostanziali sono state introdotte con:

- il **Regolamento (CE) n. 316/2004** della Commissione del 20 febbraio 2004, pubblicato sulla **G.U. CE n. L 55 del 24/02/2004**);
- il **Regolamento (CE) n. 1429/2004** della Commissione del 9 agosto 2004, pubblicato sulla **G.U. CE n. L 263 del 10/08/2004** , in particolare, per quanto riguarda i nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica (1) che possono figurare sull'etichettatura dei vini; [vai al testo normativo](#)
- il **Regolamento (CE) n. 1991/2004** della Commissione del 19 novembre 2004, pubblicato sulla **G.U. CE n. L 344 del 20/11/2004** , in particolare, per quanto riguarda indicazioni sulle etichettatura dei vini. [vai al testo normativo](#)

Norme nazionali

A - Norme attuative

- **Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162** “Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti” (da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 433, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine, ai sensi dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” (**G.U.R.I. - S.G. n. 293 del 16/12/1998**);
- **Decreto 16 ottobre 1969** del Ministero dell’agricoltura e delle foreste “Rivelatore da aggiungere ai mosti con gradazione complessiva inferiore agli otto gradi e ai vini aventi acidità volatile superiore a quella stabilita” (**G.U.R.I. - S.G. n. 270 del 23/10/1969**);
- **Decreto 16 ottobre 1969** del Ministero dell’agricoltura e delle foreste “Rivelatore da aggiungere ai mosti e ai vini alterati per malattia o avariati, alle fecce e ai prodotti vinosi ottenuti da torchiatura aventi composizione anomala, nonché alle fecce liquide e semiliquide” (**G.U.R.I. - S.G. n. 271 del 24/10/1969**);
- **Legge 10 febbraio 1992, n. 164** “Nuova disciplina delle denominazioni d’origine dei vini” (**S.O. n. 42 alla G.U.R.I. - S.G. n. 47 del 26/02/1992**);
- **Decreto 6 maggio 1992** del Ministero dell’agricoltura e delle foreste “Modificazione al decreto ministeriale 16 ottobre 1969 relativo all’aggiunta di cloruro di litio ai sottoprodotti della vinificazione ed ai vini alterati” (**G.U.R.I. - S.G. n. 254 del 28/10/1992**);

- **Decreto 19 dicembre 1994, n. 768** del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali “Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo” (**G.U.R.I. - S.G. n. 69 del 23/03/1995**);
- **Decreto 30 giugno 1995** del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali “Disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione” (**G.U.R.I. - S.G. n. 158 del 08/07/1995**);
- **Decreto 1 agosto 1995** del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali “Adozione dei nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino (G.U.R.I. - S.O. alla S.G. n. 193 del 19/08/1995, modificato dai decreti ministeriali 23/10/1995, 28/11/1995, 05/11/1996, 04/12/1996, 06/08/1997 e **16 ottobre 2001**, quest’ultimo su G.U.R.I. – S.G. n. 260 del 08/11/2001);
- **Decreto 14 aprile 1999** del Ministero delle politiche agricole “Documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri che circolano sul territorio nazionale” (**G.U.R.I. - S.G. n. 155 del 05/07/1999**);
- **Decreto 13 luglio 1999** del Ministero per le politiche agricole “Nuove disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l’immissione al consumo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica designati con la qualificazione «novello»” (**G.U.R.I. - S.G. n. 213 del 10/09/1999**);
- **Decreto 11 ottobre 1999** del Ministero delle politiche agricole “Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di viti” (e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni) [vai al testo normativo](#)
- **Decreto 22 novembre 1999** del Ministero delle politiche agricole e forestali “Vidimazione dei registri dei prodotti vitivinicoli in applicazione delle norme di cui agli articoli 12 e 17 del regolamento (CEE) n. 2238/93” (**G.U.R.I. - S.G. n. 66 del 20/03/2000**);
- **Decreto 10 dicembre 1999** del Ministero delle politiche agricole e forestali “Proroga del termine stabilito dall’art. 1, comma 6, del decreto dirigenziale 14 aprile 1999 per l’utilizzo delle scorte degli stampati di modello conforme alla bolla dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627” (**G.U.R.I. - S.G. n. 24 del 31/01/2000**) [Versione PDF](#) 

- **Decreto 26 luglio 2000** del Ministero delle politiche agricole e forestali “Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate” (**G.U.R.I. - S.G. n. 220 del 20/09/2000**); [Versione PDF](#) 
- **Decreto 27 luglio 2000** del Ministero delle politiche agricole e forestali “Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo” (**G.U.R.I. - S.G. n. 184 del 08/08/2000**) [vai al testo normativo](#)
- **Decreto 19 dicembre 2000** del Ministero delle politiche agricole e forestali “Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all’art. 28, par. 1, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio” (**G.U.R.I. - S.G. n. 122 del 28/05/2001**) [vai al testo normativo](#)
- **Decreto 27 marzo 2001** del Ministero delle politiche agricole e forestali “Modalità per l’aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive” (**G.U.R.I. - S.G. n. 84 del 10/04/2001**) [Versione PDF](#) 
- **Decreto 11 aprile 2001** del Ministero delle politiche agricole e forestali “Aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alle distillazioni comunitarie” (**G.U.R.I. - S.G. n. 114 del 18/05/2001**) [vai al testo normativo](#)
- **Decreto 23 aprile 2001** del Ministero delle politiche agricole e forestali “Disciplina per il riconoscimento dei distillatori assimilati al distillatore ed al produttore” (**G.U.R.I. - S.G. n. 156 del 07/07/2001**) [vai al testo normativo](#)
- **Decreto 29 maggio 2001** del Ministero delle politiche agricole e forestali “Controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)” (**G.U.R.I. - S.G. n. 141 del 20/06/2001**) [vai al testo normativo](#)
- **Decreto 24 luglio 2001** del Ministero delle politiche agricole e forestali “Fissazione della data per la redazione del bilancio annuo, previsto all’art. 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 884/2001” (**G.U.R.I. - S.G. n. 173 del 27/07/2001**) [vai al testo normativo](#)
- **Decreto 03 settembre 2001** del Ministero delle politiche agricole e forestali “Procedure per l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli” (**G.U.R.I. - S.G. n. 281 del 03/12/2001**); [vai al testo normativo](#)
- **Decreto 14 settembre 2001** del Ministero delle politiche agricole e forestali “Applicazione reg. (CE) n. 1623/2000. Modalità per il rispetto dell’obbligo dei

produttori vinicoli di consegnare le fecce e le vinacce alla distillazione o di inviarle alla distruzione sotto controllo” (**G.U.R.I. - S.G. n. 259 del 07/11/2001**); questo decreto è stato modificato con Decreto 1 agosto 2003 (**G.U.R.I. - S.G. n. 207 del 06/09/2003**); [vai al testo normativo](#)

- **Decreto 18 dicembre 2001** del Ministero delle politiche agricole e forestali “Consegna delle fecce provenienti da vini liquorosi ottenuti a partire dai mosti” (**G.U.R.I. - S.G. n. 30 del 05/02/2001**); [vai al testo normativo](#)
- Accordo 25 luglio 2002: Schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite (**G.U.R.I. - S.G. n. 212 del 10/09/2002**);
- **Decreto 3 luglio 2003** del Ministero delle politiche agricole e forestali “Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli” (**G.U.R.I. - S.G. n. 174 del 29/07/2003**); [vai al testo normativo](#)
- **Decreto 25 luglio 2003** del Ministro delle politiche agricole e forestali “Disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C.” (**G.U.R.I. - S.G. n. 210 del 10/09/2003**); [vai al testo normativo](#)
- **Decreto 30 luglio 2003** del Ministro delle politiche agricole e forestali “Modalità di applicazione del Reg. CE n.1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici” (**G.U.R.I. - S.G. n. 207 del 06/09/2003**); [vai al testo normativo](#)
- **Decreto 21 maggio 2004** del Ministro delle politiche agricole e forestali “Modifica del decreto 31 luglio 2003 concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottiglieri dei vini DOCG, DOC e IGT” (**G.U.R.I. - S.G. n. 126 del 31/05/2004**); [vai al testo normativo](#)
- **Decreto 25 maggio 2004** del Ministro delle politiche agricole e forestali “Disposizioni relative alle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli” (**G.U.R.I. - S.G. n. 141 del 18/06/2004**); [Versione PDF](#) 
- **Decreto 27 luglio 2004** del Ministro delle politiche agricole e forestali “Estensione alla campagna vitivinicola 2004/2005 della deroga di cui al decreto ministeriale 11 settembre 2002”, (**G.U.R.I. - S.G. n. 181 del 4/08/2004**); [Versione PDF](#) 

- **Decreto** 29 luglio 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali “Disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti” (**G.U.R.I. - S.G. n. 238 del 9/10/2004**); [vai al testo normativo](#)
- **Decreto** 29 luglio 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali “Disposizioni transitorie per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT, per la campagna vendemmiale 2004/2005” (**G.U.R.I. - S.G. n. 240 del 12/10/2004**); [vai al testo normativo](#)
- **Decreto** 28 settembre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali “Modifica dei decreti di conferimento dell'incarico ai consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, a svolgere le funzioni di controllo, previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per le rispettive D.O.C.G. e D.O.C.” (**G.U.R.I. - S.G. n. 261 del 6/11/2004**);
- **Decreto** 30 settembre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali “Proroga del termine previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 21 maggio 2004, di modifica del decreto 31 luglio 2003, concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottiglieri dei vini DOCG, DOC e IGT” (**G.U.R.I. - S.G. n. 245 del 18/10/2004**);
- **Decreto** 8 ottobre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali “Criteri di compilazione e modalita' di presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vinicola” (**G.U.R.I. - S.G. n. 245 del 18/10/2004**); [vai al testo normativo](#)
- **Decreto** 14 gennaio 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali “Differimento del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vino per la campagna 2004-2005” (**G.U.R.I. - S.G. n. 51 del 03/03/2005**) [Versione PDF](#) 

*Per i vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica si applicano anche le disposizioni particolari previste dai relativi **disciplinari di produzione**.*

B - Norme sanzionatorie

- **Legge 23 dicembre 1986, n. 898** “Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva (**G.U.R.I. - S.G. n. 299 del 27/12/1986**)
- **Legge 4 novembre 1987, n. 460** “Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola” (**G.U.R.I. - S.G. n. 262 del 09/11/1987**)



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

- **Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507** “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205” (**S.O. n. 233/L alla G.U.R.I. - S.G. n. 306 del 31/12/1999**)
- **Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260** “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell’articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526” (**G.U.R.I. - S.G. n. 221 del 21/09/2000**).



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

ALLEGATO 1

Principali disposizioni che disciplinano la produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti vitivinicoli ai fini della tutela della qualità e sicurezza dei prodotti stessi.

1. NORME DI RIFERIMENTO

- 1.1. In allegato si fornisce un elenco delle norme di più frequente applicazione, con l'indicazione, dove ciò è risultato possibile ed utile, della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o della Repubblica Italiana.

2. SOSTANZE ZUCCHERINE

- 2.1. L'obbligo di emettere la speciale bolletta di accompagnamento delle sostanze zuccherine è stato abrogato ai sensi del D.P.R. 09.11.98, n. 433, che ha modificato l'art. 74 del D.P.R. n. 162/65.

3. DICHIARAZIONE DI GIACENZA

- 3.1. L'art. 6, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1282/2001 ha stabilito che la dichiarazione di giacenza deve riguardare i prodotti detenuti alla data del 31 luglio. Al riguardo, con il decreto ministeriale 21 maggio 2004, è stato stabilito che la data di presentazione delle dichiarazioni di giacenza è fissata al 10 settembre di ciascun anno (termine prorogato al primo giorno lavorativo successivo qualora cada nei giorni di sabato, domenica): ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del predetto decreto, i soggetti obbligati presentano la dichiarazione di giacenza per via telematica o secondo altri sistemi di invio indicati dall'AGEA con l'apposita circolare emanata il 14 luglio 2005.
- 3.2. Alla stessa data del 31 luglio di ciascun anno è stata fissata, con il decreto del 24 luglio 2001, la redazione del bilancio annuo previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 884/2001 e la chiusura dei registri con i saldi di tutti i conti. Pertanto, le giacenze contabili che risultano nei registri chiusi ogni anno a norma dell'art. 12 del decreto interministeriale n. 768/94 e del citato decreto 24 luglio 2001, devono corrispondere sia alle quantità indicate nella dichiarazione di giacenza (esprese in ettolitri) sia a quelle fisicamente presenti in cantina.
- 3.3. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, con il Reg. (CE) n. 1282/2001, è stato previsto che i prodotti vitivinicoli comunitari ottenuti da uve raccolte nella vendemmia 2005 non devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza: gli stessi devono essere dichiarati nella denuncia di produzione relativa alla campagna vitivinicola 2005/2006, che inizia il 1° agosto.
- 3.4. Si rammenta che, in relazione ai decreti prefettizi emanati in applicazione degli articoli 20 e 36 del D.P.R. n. 162/65, permane l'obbligo di effettuare le denunce a mezzo telegramma previste dall'art. 20 per quelle fermentazioni spontanee che dovessero avvenire fuori dal periodo stabilito.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

4. CARATTERISTICHE DELLE UVE DA VINO

- 4.1. A norma dell'art. 42, paragrafo 5, del Regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, per l'elaborazione del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola, dei v.q.p.r.d. nonché del mosto di uve concentrato e concentrato rettificato, possono essere utilizzate soltanto uve appartenenti alle varietà che figurano come varietà di uve da vino nella classificazione compilata a norma dell'articolo 19 del Regolamento medesimo.
- 4.2. Al riguardo, potranno essere utilizzate le uve da vino iscritte nel Registro nazionale delle varietà di viti istituito ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 1164/69 e classificate dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell'accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2002.
- 4.3. Le uve di cui sopra devono avere la prescritta ricchezza zuccherina, in modo da consentire la produzione di un vino avente la gradazione alcolometrica **minima naturale** di:
 - a) 8% vol per la zona viticola Clb (Regione Valle d'Aosta, Province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno);
 - b) 8,5% vol per la zona viticola CII (rimanente territorio dell'Italia non compreso nelle zone viticole Clb e CIIIb);
 - c) 9% vol per la zona viticola CIIIb (Regioni Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia comprese le isole appartenenti a dette regioni).
- 4.4. Qualora sia prodotto vino da tavola, si rammenta che la gradazione alcolometrica **effettiva** non deve essere inferiore, dopo le eventuali operazioni di arricchimento, a 9 % vol.
- 4.5. Per i vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica si applicano le disposizioni particolari previste dai relativi disciplinari di produzione ed i casi specifici di cui al titolo II del Regolamento (CE) n. 1607/2000 riguardante in particolare il titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate.
- 4.6. Con l'occasione, si precisa che, non essendo più obbligatoria la cernita delle uve prevista da molti disciplinari di vini a D.O. (decreto dirigenziale 09.12.1998), possono essere considerati regolarmente effettuati i trasporti congiunti, anche in promiscuità, dei quantitativi di uve ammesse a diventare vino a D.O. e di quelli costituenti il "supero".
- 4.7. Si precisa, inoltre, che nel caso sia necessario emettere per i trasporti in parola un documento di accompagnamento, lo stesso dovrà contenere l'indicazione più precisa possibile riguardo alla varietà ed alla destinazione delle uve (allegato II, lettera B., paragrafo 1.1 del Regolamento CE n. 884/2001).
- 4.8. Si rammenta che in considerazione dell'obbligo di vinificare separatamente i quantitativi di uve ammessi a diventare vino a D.O. e quelli "in supero", occorrerà prendere in carico sui registri i quantitativi medesimi su conti distinti, prima dell'ammostamento delle uve;

- 4.9. I mosti aventi una gradazione alcolica complessiva inferiore a 8 gradi devono essere vinificati separatamente e, all'atto della loro produzione, denaturati con 50 g/q di sale raffinato (art. 19 D.P.R. 162/65 - DM 16.10.69). I vini prodotti con i mosti in parola devono essere destinati ad una distilleria o ad un acetificio.
- 4.10. Per quanto riguarda le uve appartenenti a varietà di vite c.d. "a duplice attitudine", trova applicazione il regime stabilito dall'articolo 28 del Regolamento CE n. 1493/1999 e dall'art. 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 (pubblicato su G.U. n. 122 del 28 maggio 2001): pertanto, le uve, ed i prodotti da esse ottenuti, appartenenti alla varietà "Regina" o "Regina dei Vigneti" prodotte nella provincia di Chieti ed alla varietà "Moscato di Terracina" prodotte nella provincia di Latina, possono essere trasformati in vino da tavola fino ai quantitativi – rispettivamente - di 100 quintali e 40 quintali per ettaro.
- 4.11. I quantitativi delle predette varietà di uve, invece, che eccedono, rispettivamente, i 100 quintali per ettaro in provincia di Chieti ed i 40 quintali per ettaro in provincia di Latina, devono essere, ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del citato decreto 19 dicembre 2000, vinificati e comunque trasformati in stabilimenti (compresi quelli di distillazione):
- a ciò destinati e differenti da quelli ove sono trasformate e/o detenute le uve da vino (art. 4, comma 2) e le uve da tavola (art. 4, comma 3) ed i prodotti da esse ottenuti;
 - per i quali è stata presentata alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio ha sede lo stabilimento di trasformazione, almeno trenta giorni prima ed a mezzo lettera raccomandata con a.r., una dichiarazione di inizio attività (art. 5);
- 4.12. Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1493/1999, i vini ottenuti dai quantitativi eccedenti quelli normalmente vinificati delle predette varietà di uve potranno circolare, se destinati ad una distilleria, previa denaturazione con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 g per ogni cento litri di prodotto (decreto ministeriale 11 aprile 2001).
- 4.13. Qualora dalla parte eccedente quella normalmente vinificata delle uve appartenenti alle citate varietà a duplice attitudine si ottengano mosti (mosti di uve, mosti concentrati, mosti concentrati rettificati), gli stessi possono essere destinati alla produzione di succhi d'uva o ad altri impieghi diversi dalla vinificazione.

5. UVE DA TAVOLA (O DA MENSA)

- 5.1 L'art. 2 comma 1 del Regolamento (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000, riguardante le pratiche e i trattamenti enologici, ha espressamente previsto il divieto di vinificazione delle uve provenienti da varietà classificate unicamente come uve da tavola. Con il Decreto ministeriale 19 dicembre 2000, già citato, sono state dettate modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, par. 1, (uve a duplice attitudine), che ha aggiornato ed integrato in un unico testo, contestualmente abrogandole, le disposizioni precedentemente emanate con i decreti ministeriale del 16 maggio 1997 e del 6 agosto 1997.

- 5.2. Dalle uve da tavola è possibile ottenere succhi d'uva e mosti da destinare alla produzione di succhi d'uva ovvero ad altre utilizzazioni diverse dalla vinificazione. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 1493/1999, non è più possibile ottenere l'aiuto comunitario per la trasformazione delle uve da tavola o dei mosti da esse ottenuti in succo.
- 5.3. Il citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2000, al fine di garantire il rispetto della disposizione comunitaria appena citata nonché il regime stabilito per le uve c.d. "a duplice attitudine", prevede che le uve da tavola e gli eventuali prodotti da esse ottenuti devono essere avviati per la detenzione e successiva trasformazione in stabilimenti (compresi quelli di distillazione):
- a ciò destinati e differenti da quelli ove sono trasformate e/o detenute le uve da vino (art. 4, comma 1) e le uve c.d. "a duplice attitudine" (art. 4, comma 3) ed i prodotti da esse ottenuti;
 - per i quali è stata presentata alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio ha sede lo stabilimento di trasformazione, almeno trenta giorni prima ed a mezzo lettera raccomandata con a.r., una dichiarazione di inizio attività (art. 5).
- 5.4. Il D.M. 19/12/2000 prevede, inoltre, che i vini ottenuti dai quantitativi eccedenti quelli normalmente vinificati delle uve di varietà a duplice attitudine siano inviati direttamente dagli stabilimenti autorizzati alle distillerie (art. 28, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1493/1999 e artt. 52, 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 1623/2000), salvo che non siano esportati oppure non siano utilizzati dal produttore per proprio uso nel limite di 10 ettolitri.

6. SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

- 6.1. Le fecce e le vinacce sono sottoprodotti che si prestano, in ragione della loro natura, economicità e disponibilità, ad essere impiegate in operazioni illecite destinate alla elaborazione di prodotti vitivinicoli ottenuti non in conformità delle norme vigenti.
- 6.2. La normativa comunitaria e nazionale vigente (DPR n. 162/65; DM 14 settembre 2001) prevede un particolare regime restrittivo nella circolazione dei sottoprodotti, proprio al fine di prevenirne l'illecito utilizzo, disponendo che chiunque abbia proceduto alla vinificazione e/o a qualsiasi trasformazione di uve diversa dalla vinificazione (ad esempio, trasformazione di uve in mosti) deve consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti (vinacce e fecce), ai sensi dell'art. 27 del Regolamento CE n. 1493/1999, fatte salve le deroghe previste a favore di talune categorie di produttori (art. 49 del Regolamento (CE) n. 1623/2000).
- 6.3. Qualora il contenuto di alcool nei sottoprodotti ottenuti nella vinificazione e consegnati alla distillazione non raggiunga i quantitativi previsti, deve essere consegnato, ad integrazione, vino di propria produzione; in merito al predetto contenuto di alcool, sono previste delle riduzioni per determinate produzioni o destinazioni (art. 27, par. 4, del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e art. 46 del Regolamento (CE) n. 1623/2000).

- 6.4. Un quantitativo minimo di alcool non è previsto nel caso di sottoprodotti provenienti da trasformazioni diverse dalla vinificazione, per cui è sufficiente ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dal più volte citato art. 27 del Regolamento CE n. 1493/1999, la consegna dei soli sottoprodotti; lo stesso vale per i sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione dei quantitativi di uve a "duplice attitudine" eccedenti quelli normalmente vinificati, limitatamente alla parte di vino consegnata alla distillazione di cui all'art. 28 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 (art. 49, par. 3, del Regolamento (CE) n. 1623/2000).
- 6.5. I sottoprodotti consegnati in distilleria devono rispondere a delle caratteristiche medie indicate (art. 46, par. 3, del Regolamento (CE) n. 1623/2000); qualora tali caratteristiche non vengano raggiunte i sottoprodotti devono essere destinati alle trasformazioni consentite, ai sensi degli artt. 36 e 39 del D.P.R. n. 162/65.
- 6.6. L'art. 27 del Regolamento CE n. 1493/1999 prevede, inoltre, il divieto della sovrappressione delle uve, pigiate o non, e della pressatura delle fecce.
- 6.7. Le fecce nonché i prodotti vinosi ottenuti dalla sovrappressione delle uve, delle vinacce e delle fecce, aventi comunque composizione anomala, devono essere denaturate all'atto dell'ottenimento con un quantitativo da 5 a 10 g/q di cloruro di litio, ai sensi del D.M. 16 ottobre 1969, così come modificato dal D.M. 6.5.92.

7. PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI

- 7.1 Le pratiche ed i trattamenti enologici il cui utilizzo è autorizzato per l'elaborazione dei prodotti vitivinicoli *"soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon invecchiamento dei prodotti stessi"*, sono elencati negli Allegati IV, V e VI (per quanto attiene ai v.q.p.r.d.) del Regolamento CE n. 1493/1999. Nel predetto allegato IV, in particolare, accanto alle pratiche ed ai trattamenti enologici per i quali non sono previste particolari condizioni, limiti o modalità di esecuzione, figurano quelle che, invece, possono essere effettuate solo adempiendo alle prescrizioni espressamente indicate nel regolamento attuativo emanato con il Reg. CE n. 1622/2000 per quanto riguarda le pratiche enologiche.
- 7.2 Si fa presente che, in quest'ultimo, figura l'istituzione di un codice comunitario riportante in modo semplice e completo l'indicazione delle modalità applicative delle pratiche ed i trattamenti enologici permessi, indicando anche i limiti e le condizioni di utilizzo di alcune sostanze autorizzate per uso enologico.
- 7.3 Il quadro normativo è stato completato con il Decreto 30 luglio 2003, che ha previsto le specifiche modalità di applicazione delle richiamate norme comunitarie. In particolare, si segnala che le pratiche ed i trattamenti consentiti effettuati mediante l'uso di resine scambiatrici di ioni, di ferrocianuro di potassio, di fitato di calcio, di acido DL-tartarico (o del suo sale neutro di potassio) e dell'elettrodialisi, devono svolgersi sotto la responsabilità di un enologo (Legge n. 121/90) o di altro tecnico abilitato all'esercizio della professione, il cui ordinamento professionale consenta l'effettuazione di tali pratiche e trattamenti (art. 4). Le stesse pratiche e gli stessi trattamenti, inoltre, devono svolgersi con l'osservanza non solo di quanto rispettivamente disposto agli articoli 12, 13, 14 15 e 16 del Regolamento (CE) n.

1622/2000 ma anche delle speciali disposizioni attuative dettate negli allegati 2 (fitato di calcio), 4 (ferrocianuro di potassio), 5 (resine scambiatrici di ioni) e 6 (acido DL-tartarico) al citato Decreto 30 luglio 2003. Per quanto riguarda il trattamento per elettrodialisi, da intendersi utilizzabile esclusivamente per la stabilizzazione tartarica del vino riguardo il tartrato acido di potassio ed il tartrato di calcio (ed altri sali di calcio), si rammenta che lo stesso può essere effettuato unicamente se rispondente alle disposizioni contenute nell'allegato X. Fino al 31 luglio 2001 detta pratica era limitata ai vini da tavola (art. 16 del Reg. CE 1622/00).

7.4. Arricchimento

- 7.4.1. L'arricchimento, cioè l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, anche destinati a dare v.q.p.r.d., del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola può essere effettuato solo qualora autorizzato con apposito decreto ministeriale ed alle condizioni in esso specificatamente stabilite (allegati V e VI del Regolamento CE n. 1493/1999 e DM 3 settembre 2001).
- 7.4.2. I prodotti di cui sopra possono essere arricchiti soltanto se in possesso del titolo alcolometrico volumico naturale minimo prescritto per le singole zone viticole.
- 7.4.3. L'aggiunta di mosto concentrato o concentrato rettificato non dovrà comportare l'aumento del titolo alcolometrico di più del 2% vol per la zona viticola C, così come il volume del prodotto arricchito non potrà aumentare di più del 6,5%, sempre per la zona viticola C.
- 7.4.4. L'arricchimento del mosto di uve può avvenire sia attraverso l'aggiunta di m.c. e di m.c.r. sia mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa; l'arricchimento del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola, qualora i prodotti dai quali sono stati ottenuti non siano stati precedentemente arricchiti, deve avvenire – invece - mediante concentrazione parziale a freddo. Fermo restando il valore dell'aumento massimo ammissibile del titolo alcolometrico volumico totale (2% vol), la concentrazione può portare alla riduzione limite del 20% del volume iniziale del prodotto arricchito.
- 7.4.5. L'operazione di arricchimento deve essere dichiarata alle Autorità competenti, ai sensi dell'All. V sezione G punto 5 del Reg. CE 1493/99, con le modalità di cui all'art. 25 del Reg. CE n. 1622/2000 nonché di cui al Decreto ministeriale 30 luglio 2003, in particolare quelle indicate nell'articolo 3 e nell'Allegato 3.
- 7.4.6. Si segnala che, secondo la Commissione UE, anche a seguito della rettifica dell'art. 26, par. 6, del Regolamento CE n. 1622/2000 (rettifica pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 142 del 31/5/2002), l'iscrizione nei registri dell'operazione di arricchimento si effettua - essendo stata presentata la dichiarazione preventiva - dopo la fine dell'operazione stessa, intendendosi per fine dell'operazione l'avvenuta aggiunta completa del prodotto di arricchimento (mosto concentrato o mosto concentrato rettificato).

7.5. Acidificazione

- 7.5.1. Le uve fresche, il mosto di uva parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione, il vino (anche atti a dare v.q.p.r.d.) possono essere oggetto di acidificazione nelle zone viticole CII, CIIIa e CIIIb.
- 7.5.2. Per quanto riguarda i prodotti diversi dal vino di cui al precedente punto 7.5.1. l'acidificazione è ammessa fino al limite di 1,50 g/l mentre per il vino è previsto il limite massimo di 2,50 g/l, espresso in acido tartarico (Allegato V, sezione E del Reg. CE 1493/99).
- 7.5.3. Si rammenta che ai sensi dell'allegato IV, punto n. 1, lettera l) e punto n. 3, lettera k) al Reg. CE n. 1493/1999, l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli può avvenire solo attraverso l'impiego dell'acido L-tartarico di origine agricola, estratto segnatamente da prodotti vitivinicoli (art. 8 del Regolamento (CE) n. 1622/2000, modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 2244/2002), nel rispetto dei limiti massimi di acidificazione dei vini e dei prodotti diversi dal vino già citati.
- 7.5.4. L'acidificazione dei prodotti a monte del vino (uve fresche, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione) è consentita solamente all'atto della loro trasformazione in vino atto a diventare vino da tavola o in vino da tavola e comunque deve essere effettuata nella zona viticola nella quale le uve fresche sono state raccolte (allegato V, sezione G, paragrafo 1, del Reg. CE n. 1493/1999). Lo stesso vale per i vini atti a diventare vini da tavola.
- 7.5.5. In proposito, tale operazione deve essere effettuata in una sola volta, ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 1622/00. Qualora lo Stato membro autorizzi l'effettuazione, in più volte, delle medesime operazioni di acidificazione i limiti massimi di acidificazione suindicati, a cui attenersi, saranno da riferirsi alle operazioni nel loro insieme.
- 7.5.6. L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino deve essere effettuata anteriormente al primo gennaio di ogni anno, per la zona viticola C, sui prodotti della vendemmia immediatamente precedente (salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali).
- 7.5.7. L'acidificazione dei vini deve avvenire nella stessa azienda di vinificazione, nella zona viticola in cui le uve utilizzate per l'elaborazione del vino sono state raccolte ed in deroga al paragrafo precedente, può essere effettuata durante tutto l'anno ed in più volte.
- 7.5.8. Occorre far presente che l'acidificazione e l'arricchimento ovvero l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto sono operazioni che si escludono a vicenda.
- 7.5.9. Nel caso dei vini spumanti un'interpretazione della Commissione UE ha chiarito che può procedersi all'acidificazione sia delle singole componenti della cuvée, sia della cuveé che risulta dall'assemblaggio delle componenti già acidificate. L'acidificazione della cuveé può, inoltre, effettuarsi anche qualora le singole



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

componenti siano state precedentemente arricchite. In ogni caso si osservano le modalità previste dal Regolamento CE n. 1493/1999 e dalle relative disposizioni applicative.

7.5.10. Le operazioni di acidificazione devono essere oggetto di una dichiarazione (Allegato V par. G punto 5 del Reg. CE 1493/99) da presentare, al più tardi, il secondo giorno successivo a quello in cui l'operazione viene effettuata per la prima volta nel corso della campagna: siffatta dichiarazione è valida per tutte le operazioni della campagna considerata (art. 26 del Reg. CE 1622/00).

7.5.11. La dichiarazione, da presentarsi all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, deve contenere:

- a) nome cognome e indirizzo del dichiarante;
- b) natura dell'operazione (acidificazione o disacidificazione);
- c) luogo in cui si svolge l'operazione.

7.6. Disacidificazione

7.6.1. Le uve fresche, il mosto di uva parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione, il vino (anche atti a dare v.q.p.r.d.) possono essere oggetto di disacidificazione nelle zone viticole Clb (disacidificazione parziale), CII e CIIIa.

7.6.2. Anche il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere disacidificato parzialmente.

7.6.3. La disacidificazione può essere effettuata con i prodotti indicati nell'Allegato IV al punto 1 lettera m) ed al punto n. 3, lettera I), del Regolamento CE n. 1493/1999 (tartrato neutro di potassio, bicarbonato di potassio ed altri).

7.6.4. Il vino può essere disacidificato entro un limite massimo di 1 g/l, espresso in acido tartarico.

7.6.5. La disacidificazione dei prodotti a monte del vino (uve fresche, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione) è consentita solamente all'atto della loro trasformazione in vino atto a diventare vino da tavola o in vino da tavola e comunque deve essere effettuata nella zona viticola nella quale le uve fresche sono state raccolte (allegato V, sezione G, paragrafo 1, del Reg. CE n. 1493/1999). Lo stesso vale per i vini atti a diventare vino da tavola.

7.6.6. La disacidificazione dei vini può essere effettuata solamente nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui le uve utilizzate per l'elaborazione del vino sono state raccolte (sezione G. dell'allegato V al Regolamento CE n. 1493/1999).

7.6.7. Si ricorda che l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto sono operazioni che si escludono a vicenda, salvo deroghe espresse in proposito.

7.6.8. Per quanto riguarda i tempi, i termini e le modalità dichiarative dell'operazioni di disacidificazione vale quanto già riportato a proposito dell'acidificazione.

7.7. Taglio

- 7.7.1. La definizione di taglio è contenuta nell'art. 34 del Reg. Ce 1622/2000. Le modalità generali relative al taglio sono contenute nel successivo articolo 35 laddove si evidenzia il divieto di taglio fra vini qualora uno dei componenti non sia conforme alla normativa del settore (Reg. CE 1493/1999 e 1622/2000).
- 7.7.2. E' inoltre vietato il taglio tra vini da tavola bianchi e rossi (art. 42, paragrafo 6, del Regolamento CE n. 1493/1999). Pertanto, la produzione di vini rosati può essere effettuata soltanto mediante vinificazione in bianco di uve nere o mediante uvaggi di uve bianche con uve nere, oppure mediante la miscelazione di mosti di uve bianche con mosti di uve nere. Invece, per i vini spumanti ed i vini frizzanti, secondo successivi pareri della Commissione UE, è possibile ottenere la colorazione rosata anche attraverso la mescolanza di vini di colore diverso, all'atto della costituzione della partita (cuveé) destinata alla elaborazione di un vino spumante o di un vino frizzante "rosato".

8. VINI DA TAVOLA

- 8.1. I vini da tavola devono avere un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol e non superiore a 15% vol., nonché un'acidità totale non inferiore a 3,5 g/l (Regolamento CE n. 1493/1999, all. I, punto 13).
- 8.2. I vini atti a diventare vini da tavola che non raggiungono il titolo alcolometrico effettivo minimo dei vini da tavola (non inferiore a 8,5% vol, se prodotti esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B, e non inferiore a 9% vol per le altre zone viticole) possono essere messi in circolazione soltanto per la elaborazione di vini spumanti o se destinati agli acetifici o distillerie od altri usi industriali.
- 8.3. L'arricchimento e il taglio dei vini atti a diventare vini da tavola con vini da tavola, al fine di portare il titolo alcolometrico effettivo a livello prescritto per un vino da tavola, può aver luogo soltanto nella cantina del vinificatore o per conto di quest'ultimo (art. 44 par. 7 del Reg. CE 1493/99).

9. VINI SPUMANTI E VINI SPECIALI

- 9.1. L'elaborazione dei prodotti in questione, negli stabilimenti dai quali si estraggono anche mosti e/o vini, è soggetta a particolari autorizzazioni e restrizioni in quanto comporta l'aggiunta alle partite base di sostanze (esempio saccarosio, alcool) la cui detenzione ed utilizzazione è altrimenti non consentita ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 162/65. Vedasi anche la [Circolare n° 21723 del 14/05/2004](#) sulle modalità di controllo delle operazioni d'elaborazione dei vini spumanti.

10. DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRI

- 10.1. Il Reg. (CE) n. 884/2001 (G.U.C.E. n. L 128 del 10 maggio 2001) stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli

e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, in sostituzione delle norme contenute nel Reg. (CEE) n. 2238/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 10.2. Per quanto riguarda la tenuta dei registri, con il citato decreto dirigenziale 22 novembre 1999 è stata data facoltà a taluni operatori, per i quali sia già comunque aperta una posizione nel sistema informativo di questo Ispettorato centrale, di effettuare la vidimazione di alcuni registri presso i Comuni ove ha sede lo stabilimento od il deposito in cui sono detenuti i prodotti vitivinicoli. La predetta facoltà non può tuttavia essere esercitata nei casi elencati all'art. 2, paragrafo 1, del citato decreto (registri da tenere presso stabilimenti o depositi per la raccolta di sottoprodotti della vinificazione, per la produzione di aceti, di mosti concentrati rettificati, di vinelli, di prodotti vitivinicoli da uve da tavola o a duplice attitudine - operatori sottoposti a misure particolari a seguito di irregolarità - tabulati relativi a più operatori e a più tipologie di registrazione tenuti presso imprese specializzate).
- 10.3. Nel settore vitivinicolo, anche a seguito dell'emanazione del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 (regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti), nulla è stato innovato circa i casi e i modi di emissione dei documenti di accompagnamento stabiliti dalle norme dianzi citate.
- 10.4. Ai sensi dell'art. 23 della legge n. 28/99 è stata prevista l'esenzione dall'obbligo di emettere la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 627/78 per i prodotti vinosi contrassegnati. Peraltro, con D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 48, (G.U. Italiana S.G. n. 57 del 09/03/2000) sono state abrogate le norme sul contrassegno IVA.
- 10.5. Al riguardo, il citato decreto dirigenziale 14 aprile 1999 ha stabilito che, per poter utilmente assolvere gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria in ordine ai trasporti effettuati esclusivamente sul territorio nazionale dei prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, è noto che potrà essere emesso un qualsiasi documento a condizione che lo stesso scorti il trasporto e rechi, almeno, le indicazioni elencate dall'art. 3, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 884/2001. In proposito si rammenta che le citate indicazioni sono le seguenti:
- a) nome e indirizzo dello speditore;
 - b) nome e indirizzo del destinatario;
 - c) numero di riferimento destinato ad individuare il documento di accompagnamento;
 - d) data di redazione nonché data di spedizione se è diversa dalla data di redazione;
 - e) designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni comunitarie e nazionali.
- 10.6. Le scorte di bolle dei beni viaggianti potranno comunque essere utilizzate, per i trasporti di cui al punto 10.6. Infatti, ai sensi del citato decreto dirigenziale 10 dicembre 1999 gli operatori hanno piena facoltà di utilizzare qualsiasi documento, anche se previsto a diverse finalità, purché emesso nei casi e nei modi previsti,

attualmente, dal Regolamento (CE) n. 884/2001. In altre parole, sempre fatto salvo il disposto del predetto regolamento comunitario ma tenuto conto anche di altri eventuali obblighi che possono sorgere dall'applicazione di altre discipline (segnatamente quella fiscale), non è più rigidamente individuato il modello di documento da utilizzare per scortare il trasporto dei prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri e, pertanto, gli operatori possono redigere il documento o i documenti che meglio si adattano ai menzionati obblighi che sorgono in relazione al tipo di trasporto posto in essere. In tal senso, nulla osta a che le bolle richiamate in oggetto siano comunque emesse, conformemente alla richiamata normativa comunitaria, per il trasporto dei menzionati prodotti vitivinicoli.

- 10.7. Con riferimento alla circolazione delle uve trovano applicazione gli obblighi e gli esoneri stabiliti, rispettivamente, agli artt. 3 e 4, punto 1), lettere a) e b) del Regolamento CEE n. 884/2001.
- 10.8. In linea generale, nei casi per i quali il Regolamento CEE n. 884/2001 prevede deroghe all'obbligo di emissione del documento di accompagnamento occorrerà valutare se sussistano altri obblighi dettati dalla disciplina di tutela fiscale.
- 10.9. Per quanto riguarda, in particolare, le uve diraspate e/o parzialmente ammostate destinate alla vinificazione, qualora ricorra l'obbligo di emettere un documento di accompagnamento, occorrerà descrivere le uve stesse nel predetto documento con la menzione più precisa possibile, quale ad esempio "uve da vino diraspate", ovvero "uve da vino pigiate e diraspate" (allegato II, lettera B., paragrafo 1.1 del Regolamento CEE n. 884/2001); si aggiunge che, nel caso di uve destinate a dare vino a D.O., dovranno essere menzionate le indicazioni più precise possibili riguardo alla varietà e alla destinazione.
- 10.10. Per quanto riguarda le uve da tavola non destinate al consumo allo stato fresco e che, pertanto, non possono essere più considerate prodotti del comparto ortofrutticolo ma che hanno, invece, una destinazione nella trasformazione in prodotti disciplinati dall'OCM vino, permane l'obbligo – in ogni caso - della emissione del documento di accompagnamento e della tenuta dei registri. Infatti per queste uve non trovano applicazione le deroghe cui si accennava al precedente punto 10.9., che sono riservate esclusivamente alle uve che vengono trasportate verso gli impianti di vinificazione (circostanza, quest'ultima, vietata ai sensi di quanto già rappresentato al suindicato punto 5). Gli obblighi in questione permangono, a più forte ragione, per i mosti ottenuti dalle uve da tavola, che sono a tutti gli effetti (come ripetutamente rappresentato dalla Commissione UE) prodotti disciplinati anche dalla nuova OCM vino, dovendo pertanto figurare nel documento stesso - in adempimento al precetto contenuto nell'allegato II Sezione C del Regolamento (CE) n. 884/2001 - la massa volumica oppure l'indice rifrattometrico del mosto, a nulla rilevando che l'uno o l'altro parametro risulti di valore inferiore a quello previsto per i mosti provenienti da uve da vino.
- 10.11. L'obbligo di emettere il documento di accompagnamento ricorre comunque anche per le uve da vino e per le uve c.d. "a duplice attitudine" che vengano trasportate presso impianti ove non si effettua la vinificazione.

- 10.12. Per i quantitativi di uve c.d. “a duplice attitudine” che eccedono quelli normalmente vinificati e per i prodotti vitivinicoli da esse ottenuti è consentita la vinificazione. A tale ultimo proposito, tuttavia, si precisa che, per il trasporto delle uve in parola (o dei mosti da esse ottenuti), effettuato dal produttore delle uve per conto proprio, con inizio dal suo vigneto, verso l’impianto di vinificazione dello stesso produttore di uve o verso quello dell’associazione cui appartiene (ad es. cantina sociale cooperativa) non distante più di 40 km dal vigneto di partenza, ricorre l’esenzione dall’obbligo di emettere il documento di accompagnamento prevista dall’art. 4, punto 1., lettera a), del Regolamento n. 884/2001. In tutti gli altri casi diversi da quello appena descritto permane l’obbligo dell’emissione del documento di accompagnamento per scortare i quantitativi predetti verso un impianto di vinificazione, nemmeno ricorrendo l’esenzione prevista dall’art. 4, punto 1. lettera b), del Regolamento (CE) n. 884/2001 ai sensi dell’art. 8, paragrafo 2, del citato DM 19 dicembre 2000.
- 10.13. I trasporti di vinaccia verso una distilleria riconosciuta e stabilita in Italia, effettuati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione di cui all’art. 35 del Regolamento CEE n. 822/87, devono effettuarsi con la scorta del documento di cui all’art. 2, comma 2 del D.M. n. 768/94 che, identificandosi sostanzialmente con la predetta bolla beni viaggianti, va tuttavia compilato nei modi previsti dal Regolamento CE n. 884/2001 nonché dal D.M. n. 768/94. Si segnala che, in alternativa alla predetta bolla beni viaggianti, può essere utilizzato il documento di accompagnamento destinato a scortare il trasporto dei prodotti allo stato sfuso, anche non convalidato.
- 10.14. I trasporti di vinaccia, effettuati verso destinazioni e/o per fini diversi da quelli di cui al punto 10.14., applicando le medesime disposizioni già richiamate per i documenti di accompagnamento delle uve. In tale caso, tuttavia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato Regolamento CE n. 884/2001, copia del predetto documento deve essere trasmessa dallo speditore, con i mezzi più rapidi, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della partenza del prodotto all’autorità competente per il luogo di carico. Quest’ultima, inoltre, qualora non sia anche competente per il luogo di scarico, deve trasmettere copia della bolla in parola alla relativa autorità, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione.
- 10.15. Quanto appena richiamato al punto 10.14. si applica anche ai trasporti di feccia.